



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Analisi e politiche fiscali

Controllo dell'applicazione del diritto comunitario e degli aiuti di Stato / fiscalità diretta

Bruxelles, **12 MARS 2009**

TAXUD E3/BZ D(2009) 32218

RG/sd - IN/abp/07/4239 cl

Associazione Italiana Dottori
Commercialisti (A.D.C)
Commissione di Studio
per l'Esame della Compatibilità
Comunitaria di Norme e Prassi Tributarie
Italiane
Via Fontana 1
I- 20122 Milano

Alla c/a Presidenti Dott. M. Rigamonti e J.Holzmilller

**Oggetto: Tassazione dei dividendi "provenienti da paesi a fiscalità privilegiata".
Vs. reclamo 2007/4239 del 26.2.2007**

Rif.: Vs. lettera del 26.2.2009

Egregi Presidenti,

nella lettera in riferimento avete attirato la nostra attenzione sulla Risoluzione 262/E del 21.9.2007 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha negato la disapplicazione della disciplina di cui agli artt. 168 e 89, comma 3 TUIR (disciplina *Cfc*) ai dividendi erogati da una società commerciale residente in Malesia (paese black list) alla madre italiana nonostante gli utili oggetto di distribuzione fossero già stati assoggettati a una "*congrua tassazione*" in tale paese. A vostro parere, la posizione espressa dall'Amministrazione in tale contesto dimostrerebbe un'interpretazione delle disposizioni normative nel senso di, anziché ritenere sufficiente la prova di una congrua tassazione del reddito (ovunque avvenuta), "*esigere che il reddito stesso sia stato tassato in uno Stato diverso da quelli inclusi nella black list*".

Sono spiacente di informarVi che, per quanto la posizione dell'Agenzia nel caso di specie possa apparire discutibile, la Risoluzione di cui sopra non può essere considerata rilevante al fine di configurare una potenziale incompatibilità con il diritto comunitario della disciplina italiana in materia di *Cfc*, come interpretata in sede Amministrativa. In effetti, il caso oggetto di tale Risoluzione riguardava distribuzioni provenienti da un

stabilimento all'interno dell'UE (artt.43/48 CE), che- in virtù della condizione di controllo (richiesta dall'art.167 TUIR)- costituiscono la base giuridica per la verifica della compatibilità in materia di legislazioni *Cfc*, non sono applicabili. Per quanto riguarda, la Risoluzione n.63/E del 2007 anch'essa richiamata nella Vs. lettera rinvio a quanto già indicato nella nostra precedente corrispondenza del 13 gennaio scorso.

Alla luce di quanto sopra, allo stato attuale, non posso che confermare, l'archiviazione del reclamo da Voi presentato. allo stato attuale, Ribadisco, tuttavia, che tale archiviazione è senza pregiudizio dell'esito di un'ulteriore analisi da parte dei miei servizi della legislazione e della prassi italiane in materia di *Cfc*, una volta operativa la riforma¹ di recente adottata. In tale occasione, le iniziative e la collaborazione offerte dalla Vs. Commissione di Studio saranno, senz'altro, oggetto della ns. più grande attenzione.

Vogliate gradire, egregi Presidenti, i nostri più cordiali saluti.



Bert Zuijndendorp
Capo Unità

¹ Modifiche introdotto dalla legge finanziaria del 2008